

COMPRATA ALL'ESTERO? ECCO COME TUTELARSI PER EVITARE SORPRESE

TUTTE LE PROCEDURE DA RISPETTARE E LE GARANZIE DA ESIGERE E LA CORSIA PREFERENZIALE PER LE AUTO PROVENIENTI DALLA UE SE VOLETE IL NOSTRO CONSIGLIO SCRIVETE A **REDAZIONE@AUTO.IT**

Nel caso si voglia acquistare un'auto all'estero, occorrerà innanzitutto stipulare un valido contratto di compravendita, meglio se redatto nella lingua nota ai contraenti. In linea di massima, il contratto dovrà contenere l'indicazione dei dati, il prezzo, l'allestimento e la data di consegna del veicolo, momento nel quale il venditore sarà tenuto a dare all'acquirente le chiavi, il libretto di circolazione originale nonché il Certificato di Omologazione Comunitaria (CoC) o, comunque, l'attestazione di avvenuto collaudo ed omologazione. Si tenga presente che, pur sussistendo eventualmente la garanzia del venditore, i costi per esercitarla all'estero potrebbero rendere meno conveniente l'acquisto. Sempre riguardo la garanzia, inoltre, si osserva che essa copre per due anni le auto nuove vendute da un concessionario o un commerciante in UE ai sensi della Direttiva 44/1999, ma è più limitata in caso di auto usate ed è ancora più flebile in caso di auto acquistate da un privato, poiché non disciplinata dalla direttiva UE. Acquistata l'autovettura, poi, anche il privato entro 15 giorni è tenuto a comunicare alla Motorizzazione (UMC) i dati del veicolo. Qualora si acquisti presso un concessionario, solitamente, tutti gli adempimenti verranno effettuati dallo stesso. Laddove, invece, si intende procedere autonomamente, si dovrà immatricolare in Italia il mezzo, nuovo o usato, entro un anno dall'acquisto ed iscriverlo al PRA. Le suddette operazioni possono essere effettuate prima del trasferimento dell'automobile, qualora la si intenda guidare immediatamente, oppure successivamente se l'auto viene trasportata al traino oppure se viene dotata di targa provvisoria con relativa assicurazione per la fase di esportazione. Naturalmente, nel caso in cui si procedesse con la prima delle suddette opzioni, occorrerà stipulare idonea copertura RC auto ed apporre al veicolo la nuova targa portata dall'Italia. La procedura di immatricolazione ed iscrizione al PRA differisce sensibilmente se l'acquisto è avvenuto in uno dei paesi del-

lo spazio economico UE (compresi, quindi, Islanda, Norvegia e Liechtenstein) ovvero se si tratta di acquisto in paese extra UE. Nel primo caso, infatti, l'automobilista dovrà formulare apposita domanda allo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) allegando, in generale, il documento di identità, altre certificazioni in caso di acquisto da parte di persona giuridica o cittadini extracomunitari, certificazione di omologazione, i modelli NP2C ed NP2D, atto di vendita con firme autenticate (in caso di vendita di veicolo usato), modulo TT2119 sottoscritto. Nel caso, invece, di autovettura proveniente da area extra UE, la domanda di immatricolazione dovrà essere presentata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile competente (ovverossia quello di residenza dell'automobilista) ed, entro sessanta giorni dalla data del rilascio della carta di circolazione, dovrà essere presentata la richiesta di iscrizione direttamente al PRA, corredata di tutta la documentazione necessaria, analogamente a quanto previsto per la procedura con lo STA, oltre al titolo di proprietà autenticato. Si rammenta, infine, che quando si acquistano veicoli in territori extra UE, l'IVA, applicata sul nuovo e solo per i titolari di partita IVA anche sull'usato, si calcola sull'intero valore dell'importazione comprensivo, quindi, dei dazi doganali del paese di provenienza: se si vuole acquistare un mezzo dagli Usa, ad esempio, si pagherà il dazio del 10% oltre l'IVA che sarà calcolata sul prezzo del bene sommato al dazio dovuto.

*In collaborazione con lo
Studio Legale Cappa & Associati
www.cappaeassociati.it*